CAMERA DEI DEPUTATI N. 1729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme di sostegno e modernizzazione per la viticoltura

Presentata il 15 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È evidente la crisi generale della nostra agricoltura. Più in particolare, è ormai coinvolto anche il settore della vitivinicoltura, sia per le solite mancate difese in sede comunitaria da parte dei Governi italiani che si sono succeduto dal Trattato di Roma ad oggi, sia per obiettive difficoltà, aggravate inoltre da rigide e superate norme nazionali vigenti.

È ora di aprire al mondo della produzione vitivinicola la possibilità e il diritto di mantenere le caratteristiche organolettiche dei vini, anche in caso di raccolti di scarsa fortuna. Gli Stati membri della CEE consentono il cosiddetto « zuccheraggio », vale a dire la possibilità di portare i vini in ogni anno di produzione almeno al livello minimo dei vini « tipici ». In Italia la cosa è « scioccamente » vietata, ponendo automaticamente la nostra produzione in gravi difficoltà, salvi gli anni favorevoli. Altrettanto dicasi per le vinacce che devono poter essere distillate per il recupero diretto, da parte delle aziende vitivinicole, delle risorse che conseguono alla produzione dell'acquavite. Ovviamente, tali possibilità potranno e dovranno essere limitate strettamente alla produzione dell'azienda agricola. Lo « zuccheraggio » dovrà avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di fruttosio tratto dalla stessa produzione viticola aziendale. La produzione di acquavite, nel rispetto ovviamente delle norme igienico-sanitarie vigenti, sarà soggetta solo alla ordinaria imposta di fabbricazione. Stante l'urgenza del caso, si chiede una pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le imprese vitivinicole sono autorizzate ad arricchire i vini tipici di loro produzione sino al limite di cui ai relativi capitolati di tipicità con l'aggiunta di fruttosio ottenuto dalle uve da esse coltivate e da cui è tratto il vino da esse prodotto. Dette imprese sono autorizzate a produrre acquavite dalle vinacce residue delle vendemmie dei vini da loro prodotti. Tali produzioni sono soggette solo all'imposta di fabbricazione.

DDL11-1729
Lire 500